Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 12/05/2025, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, in relazione a due contratti sottoscritti con l'Intermediario resistente.

Parte ricorrente chiedeva pertanto il rimborso dell'importo complessivo di euro 804,26, oltre interessi legali dalla data di estinzione, nello specifico per euro 566,59 in relazione al primo contratto ed euro 234,67 per il secondo contratto.

Nello specifico, il ricorrente esponeva di aver sottoscritto due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile.

Il contratto *366, dell'importo lordo pari ad euro 25.344,00 rimborsabile in 96 rate mensili di euro 264,00 ciascuna; il contratto *369, dell'importo lordo pari ad euro 25.248,00 rimborsabile in 96 rate mensili di euro 263,00 ciascuna.

Il ricorrente estingueva il finanziamento relativo al primo contratto in corrispondenza della rata n. 43/96, mentre quello relativo al secondo contratto in corrispondenza della rata n. 74/96.

Dopo aver esperito invano reclamo, il ricorrente azionava il presente giudizio al fine di chiedere il rimborso dell'importo complessivo pari ad euro 804,26, come sopra quantificate in relazione ai due contratti.

Il ricorrente chiedeva altresì il rimborso di eventuali quote insolute e la restituzione della penale di estinzione anticipata pari ad euro 119,77 illegittimamente addebitata in relazione al primo contratto *366, nonché il rimborso di euro 200,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Resisteva in giudizio l'Intermediario resistente, il quale rilevava preliminarmente di aver provveduto al rimborso degli oneri up front contrattualmente previsti in relazione al secondo contratto, per un importo totale di euro 65,00.

La Banca rilevava pertanto di aver agito conformemente al tenore dei contratti ed insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al contratto n. *366, si rileva che il ricorrente ha estinto il finanziamento nel giugno 2022, in corrispondenza della rata n. 43/96.
Alla fattispecie oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125 - *sexies* T.U.B., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (Credito ai

consumatori) del titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) T.U.B., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

L'art. 125-sexies T.U.B. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito che: «*il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione*».

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)*» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

Tuttavia, l'art. 125-*sexies* T.U.B. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali,

per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125*-sexies *del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte* ».

Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 07/11/2018, dunque anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* T.U.B., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi* up-front *ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *upfront*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.U.B.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

Per quanto concerne il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

Sempre dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse, sulla base del citato art. 27, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi adottato a seguito della parziale incostituzionalità dell'originario testo dell'art. 11-octies, comma

2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:
Per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia previsto un criterio contrattualmente diverso);
Per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. Curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e costi *up-front*, si richiama la Decisione n. 12872 del 21/07/2020 in cui il Collegio, nell'ambito della medesima fattispecie di causa, ha ritenuto *up front* sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'Intermediario del credito.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della distinzione tra costi *recurring* e *up front*, la somma che l'Intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

TAN	7.11%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55.21%
- in proporzione alla quota interessi	33.25%

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	spese istruttoria	(up front)	€ 400.00	€ 220.83	€ 132.99			€ 132.99
	provv. Interm. Credito	(up front)	€ 626.28	€ 345.76	€ 208.23			€ 208.23
								€ 0.00
								€ 0.00
								€ 0.00
								€ 0.00
	rimborsi senza imputazione							€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 341.22**
interessi legali	1

La somma dovuta ammonta quindi a euro 341,22. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [Euro 566,59], poiché quest'ultimo calcola i rimborsi secondo il criterio proporzionale lineare.
In relazione alla richiesta di restituzione delle quote insolute eventualmente versate in eccedenza, si rileva che il ricorrente non ha fornito le buste paga attestanti il relativo addebito, con conseguente mancato accoglimento di tale domanda.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: <<[…] *Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.>>.*

Nello stesso senso si è espresso il Collegio di Coordinamento con decisione n. 11679/21 del 05/05/2021: <<[…] - *l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito>>.*

Dal conteggio estintivo riportato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 119,77.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a euro 10.000,00, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-*sexies*, comma 3, TUB.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021), occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'Intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: il ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'Intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo dei rimborsi di cui in tabella, pari ad euro 341,22.

L'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (€ 11.977,21 – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (euro 341,22) – è dunque pari ad euro 11.635,99.

Pertanto, la commissione massima applicabile è di euro 116,36, con la conseguenza che alla ricorrente è dovuto un rimborso di euro 3,41 (euro 119,77 – 116,36).

L'importo complessivo dovuto al ricorrente con riferimento al contratto *366 è dunque di euro 344,63, di cui euro 341,22 a titolo di rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata del finanziamento ed euro 3,41 a titolo di penale di anticipata estinzione illegittimamente addebitata a parte ricorrente.
Avuto riguardo al contratto n. *369, il ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di gennaio 2025, in corrispondenza della rata n. 74/96.

In base alla data di sottoscrizione del contratto del 05/11/2018, dunque anteriore al 25/07/2021, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.
Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e costi *up-front*, si richiama la Decisione n. 12872 del 21/09/2020 in cui il Collegio, nell'ambito della medesima fattispecie, ha ritenuto up front sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'intermediario del credito.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della distinzione tra costi *recurring* e *up front*, la somma che l'Intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	96
rate scadute	74
rate residue	22

TAN	8.04%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*22.92%*
- in proporzione alla quota interessi	*6.34%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	comm.istruttoria	*(up front)*	€ 400.00	*€ 91.67*	€ 25.36			€ 25.36
	provvigioni int.credito	*(up front)*	€ 624.00	*€ 143.00*	€ 39.56			€ 39.56
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 65.00	-€ 65.00

tot rimborsi ancora dovuti	**-€ 0.08**
interessi legali	1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [euro 234,67], il quale applica il criterio *pro rata temporis* a tutti gli oneri e non tiene conto del rimborso intervenuto in sede di riscontro al reclamo per euro 65,00.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, alla parte ricorrente dovrà essere riconosciuto l'importo complessivo pari ad euro 344,63, in relazione al contratto *366, il tutto oltre corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 344,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente

quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE